

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Delegato alla spesa Ing. Giorgio Graditi, da una parte, e l'Impresa Nanofaber S.r.l. (nel seguito indicata come "Impresa"), con sede e domicilio fiscale Via Giovanni Andrea Badoero n 82 - 00154, Roma, codice fiscale/ P.IVA 13012751007, in persona del Legale rappresentante Sig.ra Gloria Guillot, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione del "servizio di consulenza sulla creazione di un modello statistico, trasferimento training e coaching al Team ENEA per le tecniche di electrospinning e spraying" presso il CR ENEA Casaccia, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Allegato tecnico;
- Patto di integrità;
- Offerta dell'Impresa del 9/5/2022,

documenti tutti che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare

	integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente in ENEA, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.	
	<u>ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI –</u>	
	<u>QUINTO D'OBLIGO</u>	
	L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema "a corpo".	
	L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a € 13.291,94 (tredicimiladucentonovantuno/94) - IVA esclusa.	
	Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio/della fornitura, e nel rispetto dei casi stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, secondo le modalità definite dall'art. 22 del D.M. n. 49/2018, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al di là di questo limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. In questo caso sarà pagato l'importo relativo al servizio/fornitura effettivamente svolto. L'ENEA conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi/forniture non elencati nel Capitolato di Appalto/nelle Specifiche Tecniche per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti.	
	<u>ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del	

2

	di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9- <i>bis</i> della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.	
	<u>ART. 6 – PENALE</u>	
	Le parti concorderanno i tempi e le modalità di svolgimento delle varie attività contrattuali.	
	In caso di ritardi sui termini prestabiliti verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo contrattuale per ogni giornata di ritardo rispetto alla scadenza prevista.	
	Le penali sono cumulabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.	
	<u>ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI</u>	
	Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	<u>ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE</u>	
	Non sono richieste garanzie di esecuzione all'Impresa.	
	<u>ART. 9 – RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA</u>	
	Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'ENEA è designato nella persona dell'Ing. Antonella Giannini.	

	Il citato Responsabile si avvale, se nominato, del Direttore dell'esecuzione	
	designato nella persona del Dott. Alfonso Pozio; in tal caso il Direttore	
	dell'esecuzione del contratto sarà preposto al controllo amministrativo-	
	contabile dell'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni contenute	
	all'art. 26 del D.M. n. 49/2018. Inoltre il Direttore dell'esecuzione del	
	contratto provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa e	
	del subappaltatore secondo le modalità definite dall'art. 20 del D.M. n.	
	49/2018.	
	L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di	
	professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa	
	nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa	
	rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti:	
	organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto	
	conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche	
	e delle eventuali richieste dal Responsabile del Procedimento dell'ENEA;	
	curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di	
	legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione	
	degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la	
	loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni	
	vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza,	
	provvedere a nominare un sostituto. Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi	
	della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione	
	del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile	
	dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase	
	dell'attività contrattuale.	

	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al	
	Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo	
	Rappresentante.	
	<u>ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE</u>	
	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della	
	propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e	
	di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo	
	dove devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA	
	fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui	
	l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di	
	emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.	
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la	
	cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato	
	decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).	
	<u>ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E</u>	
	<u>ATTREZZATURE UTILIZZATE</u>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi	
	del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva	
	comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al	
	proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni	
	previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del	
	personale dipendente da ditte.	

	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.	
	<u>ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA</u>	
	L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre	

	incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
	La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.	
	<u>ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ</u>	
	Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 19. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate. Si applica l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 23 del D.M. n. 49/2018.	
	<u>ART. 14 - ASSICURAZIONE</u>	
	L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.	

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà si applica l'art. 24 del D.M. n. 49/2018.

ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, al verificarsi del fatto, se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltate alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa e/o nelle specifiche di gara, tenuto conto in particolare delle prestazioni non subappaltabili riportate nel disciplinare di gara. Fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO

A sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. , a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può

	essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni	
	oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione	
	delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei	
	contratti ad alta intensità di manodopera	
	<u>ART. 18 - ONERI FISCALI</u>	
	Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei	
	relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte	
	che, in caso d'uso, provvede alla stessa.	
	L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.	
	<u>ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni	
	richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto	
	sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione	
	di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia	
	e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
	condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i.;	
	Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il	
	contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e	
	grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	

	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o	
	sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la	
	dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto	
	dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio	
	decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento	
	delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni	
	provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e	
	contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure	
	sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la	
	pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione	
	attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli	
	relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente	
	in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al	
	pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	

	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
	o) il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2020.	
	In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).	
	<u>ART. 20 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'</u>	
	Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico del Procedimento il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice.	
	L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo	

svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 21 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 22 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, l'ENEA informa che:

- 1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.
- 2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le

	seguenti finalità:	
	- adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;	
	- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili	
	connessi alle attività oggetto del presente contratto.	
	3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti	
	informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al	
	fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena	
	osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati	
	personali.	
	4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di	
	natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli	
	stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un	
	qualunque rapporto contrattuale.	
	5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere	
	comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti	
	obbligatori per legge.	
	6) È sempre consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt.	
	15 e ss. (fino all'art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.	
	<u>ART. 25 – DICHIARAZIONE ENEA</u>	
	Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26,	
	comma 3 <i>bis</i> , della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito	
	con L. 191/2004).	
	<u>ART. 26 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA</u>	
	<u>GIURISDIZIONALE</u>	
	Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione	

degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

L'ENEA

L'Impresa

La sottoscritta Gloria Guillot, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver presa particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 13, 14, 19, 22 e 26 del presente contratto.

L'Impresa

